



IN BREVE n. 051-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



**Coi più fervidi auguri
di Buone Feste**

Marco Perelli Ercolini



BUONI PASTO e PERMESSI PER L'ALLATTAMENTO

La Cassazione sez. Lavoro colla sentenza n. 31137 del 28 novembre 2019 conferma che per la fruizione del buono pasto nei giorni in cui la lavoratrice è in permesso per allattamento occorre che la prestazione lavorativa abbia una durata superiore alle 6 ore: infatti l'assenza legittimata dai permessi per allattamento non fa maturare il diritto anche se tali ore sono equiparate per legge a quelle di lavoro ai fini retributivi e contributivi.

2020 - CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI INPS

Tutti i pagamenti (trattamenti pensionistici di tutte le gestioni Inps, Ex Inpdap ed ex Enpals) saranno effettuati il primo del mese (primo giorno bancabile) ad eccezione della mensilità di Marzo, Maggio, Novembre dato che il primo giorno del mese è festivo (il 1° marzo è domenica, il 1° maggio è la festa dei lavoratori ed il 1° novembre la festa dei santi).

Fa eccezione la mensilità di Gennaio che viene pagata, come detto, il secondo giorno bancabile e quindi il 3 Gennaio.

CALENDARIO PAGAMENTI PENSIONI ANNO 2020 (Inps, ex Inpdap, ex Enpals)		
GENNAIO		
03	venerdì	2° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
FEBBRAIO		
01	sabato	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE
03	lunedì	1° giorno bancabile per ISTITUTI DI CREDITO
MARZO		
02	lunedì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
APRILE		
01	mercoledì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
MAGGIO		
02	sabato	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE
04	lunedì	1° giorno bancabile per ISTITUTI DI CREDITO
GIUGNO		
01	lunedì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
LUGLIO		
01	mercoledì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
AGOSTO		
01	sabato	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE
03	lunedì	1° giorno bancabile per ISTITUTI DI CREDITO
SETTEMBRE		
01	martedì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
OTTOBRE		
01	giovedì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
NOVEMBRE		
02	lunedì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
DICEMBRE		
01	martedì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO

ANTICIPO TFR/TFS FINO A 45.000 EURO CON PRESTITO BANCARIO

Il comma 2 dell'articolo 23 del DL 4/2019 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26) prevede la possibilità, andando in pensione, di accedere subito alla liquidazione del TFR/TFS sino al limite massimo di 45.000 euro mediante prestito bancario, con tasso di interesse annuo "comprensivo di ogni eventuale onere" inoltre non può essere superiore al "limite massimo del valore dell'indice generale del Rendistato pubblicato, con cadenza mensile dalla Banca d'Italia, aumentato di 30 centesimi".

Il finanziamento è esente da "imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto".

2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.

Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente..

L'importo del TFS/TFR ricevuto a titolo di anticipo cui relativi interessi viene trattenuto dall'Inps che provvede alla restituzione del prestito alla concorrenza dell'indennità di buonuscita.

Il percorso è così strutturato:

- fare richiesta all'ente erogatore del TFR/TFS (generalmente si tratta dell'Inps) la certificazione attestante il diritto all'anticipazione;
- rivolgersi ad uno degli istituti di credito aderenti all'iniziativa (saranno elencati nella convenzione ABI-Ministero del Lavoro) presentando la richiesta di anticipo;
- l'istituto di credito a sua volta si rivolge all'ente di erogazione chiedendo la conferma della sussistenza dei presupposti per l'anticipazione;
- in caso di esito positivo di quest'ultima fase la liquidazione dell'anticipo avverrà entro i successivi 15 giorni.

In ogni caso tra la domanda della certificazione e l'accredito del TFR non devono passare più di 75 giorni.

Segnaliamo anche che per l'articolo 24 del DL 4/2019 è previsto un regime di tassazione agevolato per il TFS/TFS del pubblico dipendente.

L'aliquota Irpef sull'indennità di fine servizio (“*comunque denominata*”) del pubblico impiego è ridotta per le indennità corrisposte almeno dopo i 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nella misura pari a:

- 1,5% per le indennità corrisposte dopo 12 mesi;
- 3,0% per le indennità corrisposte dopo i 24 mesi;
- 4,5% per le indennità corrisposte dopo i 36 mesi;
- 6,0% per le indennità corrisposte dopo i 48 mesi;
- 7,5% per le indennità corrisposte dopo i 60 mesi.

Questa disposizione, però si applica solamente sull'imponibile dell'indennità inferiore ai 50.000€.

I termini di Liquidazione del TFS e del TFR nel Pubblico Impiego			
Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato		
	entro il 12.8.2011 (31.12.2011 Scuola e Afam)	dal 13.8.2011 (1.1.2012 Afam e Scuola) al 31.12.2013	dal 1.1.2014
Inabilità o decesso	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg
Limite di Età / Cessazione d'ufficio	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Dimissioni Volontarie	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg
Scadenza contratti a termine	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Risoluzione Unilaterale per Massima Anzianità Contributiva	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
PensioniOggi.it			
Rateizzazione del TFS e del TFR			
Rate	Diritto a pensione perfezionato		
	Entro il 31.12.2013		Dal 1.1.2014
Prima rata	fino a 90mila € lordi		fino a 50mila €
Seconda Rata	importo lordo compreso tra 90mila e 150mila €		importo lordo compreso tra 50mila e 100mila €
Terza Rata	importo lordo oltre i 150mila €		importo lordo oltre i 100mila €
PensioniOggi.it			

ECM - FINE DEL TRIENNIO FORMATIVO da Newsletter OMCeOMI n.53/2019

Il 31.12.2019 termina il triennio formativo 2017/2019. Si invitano pertanto gli iscritti a monitorare la propria posizione ECM attraverso il portale del Co.Ge.a.p.s. e si ricorda che è necessario concludere entro la fine dell'anno eventuali corsi FAD iniziati.

Cogliamo l'occasione per fare il punto su alcune variazioni della normativa intercorse tra il triennio 2014/2016 e il triennio 2017/2019.

[Formazione individuale](#)

[Esonero e Esenzione](#)

CTRL + clic



DECURTAZIONI PENSIONI D'ORO

Riflessioni sull'art. 1, commi 261 e seguenti della L. 30 dicembre 2018 n. 145 in materia di decurtazione delle c.d "pensioni d'oro" a cura di Leotta Ettore

LEGGI IN

<https://www.federspev.it/fileman/upload/Uploads/riflessioni-sullart-1-commi-261-e-seguenti-della-l-30-dicembre-2018-n-145-in-materia-di-decurtazione-delle-c-d-pensioni-doro.pdf>

PASSO INDIETRO DELLA LEGGE DI BILANCIO: SPESE SANITARIE DETRAIBILI AL 19% PER TUTTI

La Legge di Bilancio 2020 fa marcia indietro sulla rimodulazione delle detrazioni: spese sanitarie detraibili interamente per tutti, anche chi ha un reddito alto ha diritto alla detrazione del 19% sull'imposta da versare.

Il Governo ha fatto, dunque, una parziale marcia indietro sulla rimodulazione delle detrazioni e rispetto all'impianto originario dell'articolo 75 del DDL presentato il 2 novembre al Senato, corregge il tiro con un subemendamento del 9 dicembre per escludere le spese sanitarie dalla novità che prevede una riduzione progressiva dello sconto al crescere del reddito.

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE - NUOVE ISTRUZIONI PER DATORI DI LAVORO fonte Inps

Dal 1° aprile 2019 le **domande** di [Assegno per il Nucleo Familiare \(ANF\)](#), destinato ai lavoratori **dipendenti** di aziende attive del **settore privato non agricolo**, devono essere presentate all'INPS, **esclusivamente in modalità telematica**, utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il messaggio 6 dicembre 2019, n. 4583 informa che, dopo l'implementazione della procedura, sono disponibili anche per **datori di lavoro** e soggetti da loro delegati nuove indicazioni relative alla modalità di presentazione della domanda e **nuove funzionalità** dell'utility per il prelievo dei dati.

La funzione per la presentazione telematica della domanda ANF/DIP "ANF Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive" è disponibile nel menu del [Cassetto Previdenziale Aziende](#).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4583 del 6.10.2019 (documento 231)

DOSSIER SCUOLA INAIL 2019



Anche quest'anno l'Inail testimonia il proprio impegno per la promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza in ambito scolastico con la pubblicazione della nuova edizione del Dossier Scuola, presentato in occasione della "Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole".

Il volume presenta una selezione dei migliori progetti formativi realizzati dall'Inail, a livello locale, nazionale ed europeo, attraverso l'impiego di metodologie didattiche innovative e l'uso di strumenti multimediali interattivi volti a favorire il coinvolgimento e la sensibilizzazione di studenti e insegnanti ai valori della salute e della sicurezza nei luoghi di studio, di lavoro e di vita quotidiana. Tra le iniziative citate "Napo", il divertente personaggio nato dalla collaborazione di numerose realtà europee per stimolare riflessioni sulla sicurezza sul lavoro.

La pubblicazione include anche una sezione dedicata alle risorse stanziata per l'edilizia scolastica e un focus sui dati relativi agli infortuni occorsi a personale scolastico, studenti e docenti, nel triennio 2016-2018. A chiusura del dossier una piccola rassegna di film e serie tv che affrontano i temi della legalità e della sicurezza e una sezione dedicata alle pubblicazioni Inail sul tema della prevenzione in ambito scolastico.

LEGGI IN

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-dossier-scuola-2019.html>

AGENZIA ENTRATE - AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI 2019

Tutto quello che occorre sapere per non perdere i benefici fiscali che la normativa riconosce quando si acquistano mezzi di ausilio o si sostengono spese per l'assistenza



È in rete, nella sezione del sito che ospita le guide fiscali "[l'Agenzia informa](#)", la versione aggiornata della pubblicazione dedicata alle più importanti agevolazioni fiscali riservate alle persone con disabilità e ai loro familiari. Ampio spazio della pubblicazione è dedicata alle agevolazioni previste per i mezzi di locomozione utilizzati, in via esclusiva o prevalente, dal portatore di handicap (autovetture, motoveicoli, motocarrozze e altri veicoli): la detrazione per l'acquisto e la riparazione del mezzo, l'Iva ridotta al 4%, l'esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Nel terzo capitolo della pubblicazione sono spiegate, in dettaglio, le regole, le modalità da seguire e la documentazione necessaria per richiedere le altre agevolazioni.

Tra queste:

- la detrazione Irpef per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

- la detrazione per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche
- il maggiore importo detraibile per le polizze assicurative stipulate a tutela delle persone con disabilità grave, che coprono il rischio di morte.
- le agevolazioni per il sostenimento delle spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio (sussidi tecnici e informatici, cane guida per i non vedenti, servizi di interpretariato per i sordi).

Scarica la guida in formato PDF

AGENZIA ENTRATE - MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 2019

Un pratico vademecum per informare gli operatori economici sulle nuove modalità di certificazione dei corrispettivi e sui servizi messi a disposizione gratuitamente dalle Entrate



È in rete, nella sezione del sito che ospita le guide fiscali "l'Agente Informa", la pubblicazione [Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi](#), un utile strumento dedicato al nuovo obbligo di certificazione dei corrispettivi che dal 2020 manderà definitivamente in soffitta i vecchi scontrini fiscali e le vecchie ricevute. Per i consumatori cambia poco: riceveranno un documento che non ha valenza fiscale ma esclusivamente commerciale.

Dopo una breve introduzione sul nuovo adempimento, a dire il vero già scattato dal 1° luglio 2019 per coloro che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400mila euro, l'opuscolo descrive gli strumenti a disposizione degli operatori per effettuare correttamente le operazioni di "memorizzazione" e "trasmissione telematica" dei corrispettivi e spiega le semplificazioni e i vantaggi derivanti dall'introduzione degli scontrini elettronici.

Gli strumenti

La nuova modalità di certificazione dei corrispettivi prevede l'impiego di strumenti tecnologici idonei, anzitutto, a garantire inalterabilità e sicurezza dei dati. Questi strumenti sono attualmente due: il **registrarore telematico** e la procedura *web* "**documento commerciale online**".

Il primo è quello che meglio si adatta alle attività dei commercianti al dettaglio (bar, ristoranti, panetterie, ecc.) che fino ad oggi hanno emesso scontrini mediante un registratore di cassa o ricevute fiscali con una certa ripetitività. Con questo strumento la memorizzazione dei dati dei corrispettivi e l'emissione del documento commerciale si possono effettuare anche in assenza di connessione alla rete *internet*. Basterà connettere l'apparecchio alla rete nel momento di chiusura di cassa e fino a quando l'operazione di trasmissione non sia avvenuta.

La procedura *web* gratuita dell'Agente delle entrate, invece, è più indicata per gli artigiani e i lavoratori autonomi che, al momento di effettuazione dell'operazione, hanno più tempo per compilare il documento commerciale. Anche questi operatori, comunque, possono scegliere di utilizzare un registrarore telematico. La procedura è presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agente ed è utilizzabile anche su dispositivi mobili. Tuttavia, a differenza del registrarore telematico, necessita di una connessione di rete sempre attiva nel momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, nel momento di effettuazione dell'operazione.

I vantaggi

Per quanto riguarda semplificazioni e vantaggi per gli operatori economici, la guida ricorda, anzitutto, che non sarà più necessario tenere il registro dei corrispettivi: la memorizzazione

elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono, infatti, gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno. Non occorrerà conservare neanche le copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti, come avveniva con le copie delle ricevute fiscali.

Inoltre, per l'acquisto del registratore telematico, o per l'adattamento del vecchio registratore di cassa, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.

Tra gli altri vantaggi, infine, la riduzione dei costi per la verifica periodica del registratore telematico, rispetto a quelli sostenuti per i tradizionali registratori di cassa, poiché si passa da una "verificazione" annuale a una biennale. Chi, invece, usava bollettari madre/figlia e utilizzerà la procedura *web* dell'Agenzia non sosterrà più il costo di acquisto del bollettario.

Completano la guida le indicazioni sul termine di trasmissione dei corrispettivi e sulle sanzioni previste per chi omette di memorizzarli e di trasmetterli o per chi effettua queste operazioni con dati incompleti o non veritieri.

[Scarica la guida in formato PDF](#)

ISTAT - 2017 STIPENDI A CONFRONTO, DIFFERENZIALI RETRIBUTIVI IN ITALIA

Nel 2017 sono attivi nel settore privato extra-agricolo 18,8 milioni di rapporti di lavoro dipendente che coinvolgono 14,7 milioni di persone e 1,6 milioni di imprese. Il 6,3% del totale di questi rapporti si configura come "low pay job" in quanto registra una retribuzione oraria inferiore a 7,50 euro, ossia ai due terzi della retribuzione mediana. Notevole il differenziale retributivo, pari al 13,8%, tra i lavoratori nati in Italia e quelli nati all'estero

Tra il 2014 e il 2017 la retribuzione oraria è cresciuta dell'1,7%. Ma in sanità meno che in altri settori.

La sanità e l'assistenza sociale è tra le voci che dal 2014 al 2017 hanno variato meno la retribuzione oraria: al massimo l'1-2% contro variazioni ad esempio delle attività finanziarie e assicurative che hanno raggiunto anche il 32 per cento.

Nel settore sanità e assistenza sociale la retribuzione oraria tra tempo determinato e tempo pieno varia del -22,4% a sfavore del primo con differenze percentuali che tra chi guadagna meno sono del -10,5% e tra chi guadagna di più raggiungono il -27,4 per cento.

ALLEGATI A PARTE - ISTAT Report 9 dicembre 2019 (documento 232)

INPS - INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDITÀ, SEMPLIFICAZIONE DELLA DOMANDA da DplMo

L'INPS col messaggio n. 4601 del 10 dicembre 2019 informa che l'**accesso semplificato** alle prestazioni di **invalidità civile, cecità e sordità**, già attivo per i cittadini non più in età lavorativa, è stato esteso a tutti i soggetti **tra i 18 e i 67 anni di età**, che presentano apposita domanda.

La semplificazione consiste nella possibilità di anticipare al momento della presentazione della domanda le **informazioni di natura socio-economica**, di norma comunicate solo al termine dell'esito positivo della fase sanitaria.

A tal fine, dal 10 dicembre 2019 sono operative delle modifiche alle procedure di acquisizione online della domanda di invalidità civile, che inizialmente riguarderanno solamente le domande trasmesse dai patronati.

In questa prima fase sperimentale rimangono ancora valide le modalità ordinarie di trasmissione del modello AP70, al termine della fase sanitaria

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4601 del 10.12.2019 (documento 233)

PENSIONE DI VECCHIAIA CON 15 ANNI DI CONTRIBUZIONE (estratto da articolo di PensioniOggi: <https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensione-di-vecchiaia-con-15-anni-di-contributi-ecco-quando-si-puo-645646>)

I soggetti assicurati presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori commercianti ed artigiani, e le ex gestioni pubbliche possono, a determinate condizioni (Art. 2, co. 3 del Dlgs 503/1992; Circ Inps 16/2013), conseguire la pensione di vecchiaia (all'età attualmente fissata a 67 anni) **con un requisito di assicurazione e contribuzione ridotto a 15 anni** (780 settimane) anziché 20 anni (1040 settimane).

DLgs 503/1992 - art. 2. Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia

1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.

3. In deroga ai commi 1 e 2:

a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;

NB - tutti i contributi accreditati temporalmente a tale data (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione)

b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

NB - non vi rientrano cioè, come spesso si pensa, i lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche

c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.

NB - riguarda coloro che subiscono uno slittamento dell'età pensionabile per via del mancato raggiungimento del requisito di 20 anni di contribuzione: numero dei contributi richiesti è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile

E PER CHI È NEL CONTRIBUTIVO?

I soggetti che versano nelle suddette condizioni possono sostanzialmente conseguire la pensione di vecchiaia con 67 anni unitamente ad un requisito contributivo compreso anche tra 15 e 20 anni di

contributi. Vale la pena rimarcare che si tratta esclusivamente di soggetti **nel sistema misto cioè con almeno un contributo accreditato al 31.12.1995.**

Si ricorda che chi è nel sistema contributivo, solo contribuzione successiva al 31 dicembre 1995, può conseguire la pensione di vecchiaia con 71 anni di età (nel 2019, anni seguenti più eventuali innalzamento legati alle speranze di vita) e solo 5 anni di contribuzione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 16 dell' 1.02.2013 (documento 234)

ARAN SEGNALAZIONI

PREROGATIVE SINDACALI, TESTO COORDINATO

LEGGI IN  [CCNQ 4 12 2017 COORDINATO CON CCNQ 19 11 2019.pdf](#)

Il presente testo coordinato si propone di facilitare la lettura delle vigenti norme in materia di distacchi, permessi e altre prerogative sindacali.

Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali contenute nel CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali – del 4 dicembre 2017 - e nel CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021 - del 19 novembre 2019.

La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito."

ORIENTAMENTI APPLICATIVI COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

CFC34

Come va operato il riproporzionamento dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 per il personale in regime di part-time verticale, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione sulla materia?

Con riguardo alle disposizioni dell'art. 59, comma 9, del CCNL 2016/2018 in materia di riproporzionamento delle assenze e dei permessi nei confronti dei lavoratori in regime di part-time verticale, si ritiene che l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22925/2017, ribadito anche nella sentenza n. 4069 del 20/02/2018, in tema di permessi ex legge n. 104/1992, per l'autorevolezza della fonte rappresenti un indirizzo applicativo concreto e fattuale non in contraddizione con il principio generale espresso nella clausola contrattuale in oggetto di cui, anzi, condivide la logica.

Fermo restando, quindi, il generale obbligo di riproporzionamento sancito dalla richiamata clausola contrattuale nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale, in considerazione della natura di strumento di politica socio-assistenziale del permesso riconosciuto per l'assistenza alla persona con grave disabilità, a parere della Suprema Corte non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992 nei confronti del lavoratore con contratto a part-time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all'ordinario orario lavorativo in regime di full time.

SEZIONE GIURIDICA

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza n. 29625 del 14/11/2019

LEGGI IN  [CORTE CASS. Sent. 29625 - 2019.pdf](#)

Pubblico impiego - ex medici condotti - principio di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Dice la Corte: “gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall'art. 110 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l'indennità di specificità medica”. (Cass. n. 1487/2014 e negli stessi termini in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa Cass. n. 16303/2017; cfr. anche Cass. n. 28833/2018; Cass. n. 27222/2017; Cass. n. 27221/2017; Cass. n. 26168/2017; Cass. n. 6057/2016).

INPS

Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all'art. 40 D.lgs 151/2001 anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma - Circolare n. 140/2019 - INPS

LEGGI IN  [Circolare numero 140 del 18-11-2019.pdf](#)

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Con la circolare n. 140 del 18 novembre 2019 l'INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all'articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma. “Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all'articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma”.

AGENZIA DELLE ENTRATE – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Anche per le vendite on line di beni è ora obbligatorio l'invio telematico dei corrispettivi?

Risponde Paolo Calderone

Per i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto (vendita on line di beni materiali con spedizione della merce tramite vettore o spedizioniere) si è esonerati dall'obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.

Il [decreto](#) del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 ha individuato le operazioni esonerate dall'obbligo dell'invio telematico, includendo, tra queste, quelle non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto, la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza ([risoluzione n. 274/2009](#)), per le quali l'[art. 2](#) del Dpr n. 696/1996 ha previsto l'esonero da qualunque obbligo di certificazione (ricevuta e scontrino fiscale), salvo quello di emissione della fattura, se richiesta dal cliente.

CTRL + clic

INPS - ISTRUZIONI PER RINNOVO ASSEGNI PENSIONE PER AUMENTI ISTAT

Colla circolare 147 dell'11 dicembre 2019 l'Inps comunica le variazioni degli importi delle prestazioni pensionistiche e assistenziali per il 2020 in seguito al tasso di inflazione definitivo per il 2019 comunicato dall'Istat dell'1,1% e di quello previsionale per il 2020 dello 0,4%.

Stando alla normativa attuale vigente (salvo dunque variazioni colla Finanziaria ancora in discussione) in tabella i trattamenti pensionistici rivalutati

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI NEL 2020					
Fasce trattamenti complessivi	% indice per. da attribuire	Aumento	Importo trattamenti complessivi		
			da	a	Imp. Garantito
Fino a 3 volte il TM	100	0,40%	-	1.539,03 €	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		1.539,04 €	1.539,21 €	1.545,19 €
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	97	0,39%	1.539,04 €	2.052,04 €	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.052,05 €	2.053,68 €	2.060,00 €
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	77	0,31%	2.052,05 €	2.565,05 €	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.565,06 €	2.567,61 €	2.572,95 €
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	52	0,21%	2.565,06 €	3.078,06 €	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.078,07 €	3.078,67 €	3.084,46 €
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	0,19%	3.078,07 €	4.104,08 €	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.104,09 €	4.104,41 €	4.111,80 €
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM	45	0,18%	4.104,09 €	4.617,09 €	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.617,10 €	4.618,01 €	4.625,40 €
Oltre 9 volte il TM	40	0,16%	4.617,10 €	-	

Per la crescita dell'inflazione variano anche i trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps:

- assegno sociale 459,83
- pensione sociale 378,95
- trattamento minimo FPDL 515,07
- invalidi civili e pensione di inabilità civile 286,81 al mese

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 147 dell' 11.12.2019 (documento 235)

LEGGI ANCHE: <https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-l-inps-detta-le-istruzioni-per-il-rinnovo-degli-assegni-nel-2020-12312312>

SSN - AUMENTANO LE LISTE DI ATTESA

Il Rapporto Pit Salute di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, presentato a Roma, delinea un Ssn con problemi rilevanti di costi, peso della burocrazia e problemi di accesso ai servizi in una parte significativa del Paese con un aumento spaventoso per le attese:

- visita oculistica 9 mesi
- visita cardiologica 8 mesi
- visita neurologica 7,5 mesi
- mammografia 16 mesi
- intervento per tumore della vescica 6 mesi

(vedi articolo in Doctor 33 del 12 dicembre 2019 - Rapporto Pit Salute, si allungano liste d'attesa. Sedici mesi per una mammografia:

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/rapporto-pit-salute-si-allungano-liste-dattesa-sedici-mesi-per-una-mammografia/?xrtid=CVTRXYRTLCCYTXCVTRTRLVC>)

Carenza medici, amministrazione proiettata verso una privatizzazione, organizzazione carente, tanti tanti fattori e nessun provvedimento.

Come era bello ai tempi pre SSN colla vecchia mutua...2,3 giorni al massimo!

CREA SANITA' Quotidiano Sanità anno IV n.2413 dell'11 dicembre 2019

LEGGI IN

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79580&fr=n

Crea Sanità: “Spesa sanitaria italiana inferiore del 32% rispetto a Paesi dell’Europa occidentale. E il divario sale al 37% se si considera solo la pubblica. Ormai siamo in linea con i Paesi dell’Est. E 2 mld in più non bastano a colmare gap. Politica nazionale torna protagonista”

Arrivato alla sua 15^a edizione il rapporto sanità dei ricercatori di Tor Vergata mette in evidenza anche la carenza di personale valutabili in almeno 96 mila unità in meno rispetto a quante ne servirebbero (soprattutto al Sud) per riequilibrare il sistema. Alert sui disavanzi regionali che nell’ultimo biennio sono tornati a crescere e a superare il miliardo l’anno. Focus anche sulle disuguaglianze: la combinazione di impoverimento per consumi sanitari e le “rinunce” totali per motivi economici, coinvolge il 5,8% delle famiglie, ed è significativamente superiore nel Sud del Paese.

LEGGI IN

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79580&fr=n

**ALLEGATI A PARTE - XV° Rapporto Sanità (documento 236)
Schede (documento 237)**

MINISTERO SALUTE - DECRETO DAT

Comunicato n. 62 - 10 dicembre 2019

Biotestamento: Speranza, “Firmato decreto, ora legge è operativa”

Ho appena firmato il decreto sulla banca dati nazionale per le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Con questo atto la legge sul biotestamento approvata dal Parlamento è pienamente operativa e ciascuno di noi ha una libertà di scelta in più”. Lo scrive su Facebook il Ministro della Salute, **Roberto Speranza**

Ricordiamo che la legge 22 dicembre 2017, n. 219 ha introdotto nell’ordinamento italiano le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e l’articolo 1, commi 418 e 419 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l’istituzione presso il Ministero della salute della banca Dati destinata alla registrazione delle Dat.

Il decreto regolamentare definisce i contenuti informativi della banca Dati, i soggetti che concorrono alla sua alimentazione, le modalità di registrazione e di messa a disposizione delle Dat, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei Dati personali nel rispetto dei diritti della persona, le modalità e i livelli diversificati di accesso alla medesima banca Dati. Il provvedimento con relativo disciplinare tecnico, ha concluso il previsto iter amministrativo che ha visto, tra l’altro, l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei Dati personale, l’intesa in Conferenza Stato-Regioni e il previsto parere del Consiglio di Stato.

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI



“Io Sport” dedicato alla Lega Nazionale Dilettanti, nel 60° anniversario della istituzione

Data di emissione 12 dicembre 2019



Auguri carissimi

Marco Perelli Ercolini

